COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE



REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DI APPARATI E TECNOLOGIE GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) PER LA RADIOLOCALIZZAZIONE DEI VEICOLI E DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 20 del 09.04.2018

INDICE

Premesse

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Obiettivo del presente Regolamento
- Art. 3 Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento
- Art. 4 Identificazione del titolare del trattamento dei dati
- Art. 5 Obiettivi e finalità del sistema di radiolocalizzazione
- Art. 6 Verifica del piano soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità
 - 6.1 Premessa
 - 6.2 Principio di liceità
 - 6.3 Principio di necessità
 - 6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità
 - 6.5 Principio di finalità
- Art. 7 Autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del Lavoro di Milano
- Art. 8 Tipologia di veicoli e di soggetti coinvolti
- Art. 9 Tipi di trattamenti autorizzati
- Art. 10 Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati
- Art. 11 Accesso ai dati da parte del personale di Polizia Locale
- Art. 12 Accesso ai dati da parte dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 13 Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento
- Art. 14 Principali report/informazioni che il sistema di radiolocalizzazione dovrà produrre
- Art. 15 Tempi di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione
- Art. 16 Luogo e modalità di memorizzazione dei dati
- Art. 17 Ottemperanza al provvedimento del 27-11-2008 del Garante per la protezione dei dati personali relati al controllo dell'operato degli amministratori di sistema
- Art. 18 Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server
- Art. 19 Requisisti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici
- Art. 20 Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali
- Art. 21 Cessazione del trattamento
- Art. 22 Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 23 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali
- Art. 24 Comunicazione
- Art. 25 Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Art. 26 Modifiche e integrazioni regolamentari
- Art. 27 Norme finali
- Art. 28 Pubblicità e conoscibilità del regolamento

Premesso che:

- in data 19.10.2017 con provvedimento n. 432 emesso dal garante della Privacy, il Comune di Bressana Bottarone – servizio Polizia Locale è stato ammesso al trattamento dei dati personali mediante il sistema di localizzazione geografica dei veicoli e delle radio ricetrasmittenti affidati agli operatori della polizia locale;

- in data 13.11.2017 è stato notificato telematicamente al garante della Privacy, così come stabilito dall'art. 37 del titolo VI del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, il trattamento di dati cui l'ente intende procedere;
- in data 04.12.2017 è stato raggiunto accordo con le rappresentanze sindacali;
- si deve procedere con la redazione di apposito regolamento relativamente alle finalità ed all'utilizzo degli apparati GPS.

Art. 1 – Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità nel seguito chiamato anche semplicemente "Codice").

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del Codice si intende per:

a) "trattamento"	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) " dato personale"	qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi"	i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato
d) "dati sensibili"	i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari"	i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relòativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) "titolare"	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo

	della sicurezza;
g) "responsabile"	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personale;
h) "incaricati"	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato"	la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
1) "comunicazione"	il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile ne dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione"	il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato minimo"	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
o) "blocco"	la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati"	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
q) "Garante"	l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 4 del Codice si intende, inoltre, per:

a) "misure minime"	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici	gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica"	l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) "credenziali di autenticazione"	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave"	componente di una credenziale di una autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo autorizzazione"	l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema autorizzazione"	l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;

All'interno del presente documento si definisce inoltre:

pericolo per i dati personali e/o sensibili. Per megli valutare l'entità e le azioni da intraprendere il rischi prevede diversi livelli di soglia: basso, medio, grave gravissimo.
--

Art. 2 – Obiettivo del presente Regolamento

Obiettivo del presente regolamento è normare l'utilizzo di apparati e tecnologie GPS (Global Positioning System) per effettuare la localizzazione dei veicoli e del personale appartenente al Servizio Unificato di Polizia Locale.

In particolare, il presente regolamento assicura che i trattamenti dei dati personali effettuati dal servizio Polizia Locale mediante il sistema di radiolocalizzazione GPS , avvengano correttamente , lecitamente, e conformemente a quanto disposto nel provvedimento del Garante n. 432 del 19.10.2017 ed in generale in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e dei vari provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali ed ai principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

Art. 3 – Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali effettuati mediante utilizzo di apparati e tecnologie GPS per la radiolocalizzazione dei veicoli e del personale di appartenenza al Servizio Unificato di Polizia Locale:

- sotto la diretta titolarità del Comune di Bressana Bottarone;
- sia all'interno che all'esterno del territorio di eventuali comuni convenzionati.

Art. 4 – Identificazione del titolare e del responsabile del trattamento dei dati

Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di radiolocalizzazione GPS è il Sindaco pro-tempore del Comune di Bressana Bottarone mentre il responsabile del trattamento è il responsabile del servizio Polizia Locale nominato con Decreto sindacale n. 12 del 25.03.2004. Pertanto competono esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di Bressana Bottarone le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Responsabile del Servizio di Polizia Locale:

- il numero e la tipologia di apparati di radiolocalizzazione GPS da installare;
- i tempi massimi e minimi di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione dei dati relativi alla geolocalizzazione, compresa la memorizzazione dei dati stessi;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- •l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.

Art. 5 – Obiettivi e finalità del sistema di radiolocalizzazione

Il sistema di radiolocalizzazione GPS, in quanto sistema che comporta il trattamento dei dati personali, può essere utilizzato (ai sensi del'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del Servizio di Polizia Locale.

Le finalità per le quali gli apparati e le tecnologie di radiolocalizzazione GPS possono essere lecitamente utilizzati dal Servizio di Polizia Locale sono le seguenti:

- assicurare la sicurezza e l'incolumità del personale di Polizia Locale impegnato sul territorio;
- fornire un ausilio per ottimizzare l'utilizzo operativo del personale e dei veicoli utilizzati dalla Polizia Locale;
- fornire un ausilio per rilevazioni di tipo quantitativo e statistico;
- per ragioni di giustizia.

Art. 6 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità

6.1. Premessa

La verifica del rispetto dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità dovrà venire effettuata periodicamente sia nei confronti del sistema di radiolocalizzazione nel suo complesso, sia nei confronti di ciascun apparato installato.

6.2 Principio di liceità

Affinchè sia soddisfatto il principio di liceità, si dovrà periodicamente verificare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di radiolocalizzazione siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del servizio di Polizia Locale;
- l'utilizzo di apparati e tecnologie GPS non avvenga in violazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);

6.3 Principio di necessità

Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Inoltre il sistema informatico e ciascun apparato GPS deve essere configurato ed utilizzato in maniera tale da non utilizzare dati relativi a soggetti identificabili quando le finalità del trattamento possono essere perseguite raccogliendo solamente dati anonimi; inoltre il software deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

Ulteriori considerazioni da tenere presenti per il rispetto del principio di necessità sono le seguenti:

- l'esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile
- il sistema di radiolocalizzazione GPS deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

6.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità

Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione degli apparati GPS devono essere effettivamente commisurati al reale livello di necessità, evitando la rilevazione o la registrazione nei casi in cui la radiolocalizzazione non risulti essere indispensabile;
- gli apparati GPS devono essere collocati, e più in generale la radiolocalizzazione deve essere adottate, solo quando altre misure meno invasive siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;
- se l'installazione degli apparati GPS è finalizzata alla sicurezza del personale e per l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, devono risultare insufficienti o inefficaci altre tecniche, quali ad esempio l'impiego di radiotelefoni, telefoni cellulari o utilizzo di telecamere di videosorveglianza;
- la non eccedenza e proporzionalità deve essere valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati; come minimo si dovrà prevedere una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo "utente normale" e un profilo più elevato di tipo "administrator".

6.5 Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. B) del D.Lgs 196/2003; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. In particolare il titolare o il responsabile potranno perseguire solo finalità di loro pertinenza.

Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate informative al personale rese ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria). Non sono ammesse finalità gerarchiche o indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

E' inoltre consentita la radiolocalizzazione come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi.

Art. 7 – Accordo con le rappresentanze sindacali

L'utilizzo degli apparati e delle tecnologie GPS deve avvenire previo accordo stipulato con le rappresentanze sindacali

Art. 8 – Tipologia di veicoli e di soggetti coinvolti

Gli apparati GPS potranno essere installati su tutti i veicoli utilizzati dalla Polizia Locale ed anche sugli apparati rice-trasmittenti e/o mobili in dotazione al personale.

Art. 9 – Tipi di trattamenti autorizzati

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di radiolocalizzazione, sono autorizzati esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di apparati GPS;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- memorizzazione di dati relativi alla radiolocalizazione;
- consultazione di dati relativi alla radiolocalizzazione;
- cancellazione in modo automatico (senza intervento manuale) dei dati relativi alla radiolocalizzazione;
- produzione report
- localizzazione in tempo reale su mappe di dati relativi alla georeferenziazione
- installazione e configurazione di software applicativo
- attivazione collegamenti da remoto solo ed esclusivamente su PC dedicato (in caso di assistenza)
- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software;
- attivazione e configurazione di meccanismi di logging (tracciatura)
- estrazione e apposizione di forma digitale qualificata a files di log;
- conservazione per almeno un anno in luogo sicuro di files di log.

Art. 10 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte – a vario titolo – dalle seguenti tipologie di soggetti:

• titolare del trattamento dei dati;

- responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti o persone fisiche o giuridiche esterni al servizio di Polizia Locale ai quali sono affidati, da parte del servizio di Polizia Locale, alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;
- responsabile del trattamento dei dati;
- custode della password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato delle parole chiave assegnate agli utenti finali;
- soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche " amministratori di sistema";
- altre pubbliche amministrazioni che richiedano di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali: in questo caso l'accesso e l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Bressana Bottarone, avrà luogo sotto la diretta responsabilità e titolarità della pubblica amministrazione o del soggetto richiedente verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e non per il perseguimento di interessi o finalità personali o comunque non chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni istituzionali o di compiti d'ufficio, senza che vi sia abuso d'ufficio. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione, che è comunque una tipologia di trattamento) e l'accesso ai dati avvenga in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

Art. 11 – Accesso ai dati da parte del personale di Polizia Locale

Il personale di Polizia Locale diverso dal Responsabile del servizio, opportunamente designato, potrà accedere in tempo reale ai dati per perseguire finalità di sicurezza del personale e per l'ottimizzazione dell'impiego operativo delle risorse umane; il Responsabile del Servizio potrà accedere ai dati per le finalità succitate e inoltre ai fini di rilevazioni statistiche e per ragioni di giustizia.

Art. 12 – Accesso ai dati da parte dell'Autorità Giudiziaria

Il D.lgs 196/2003 prevede (art. 199 che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa avvenire se:

- prevista da norma di legge o di regolamento, oppure
- anche in assenza di norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Pertanto l'Autorità Giudiziaria può lecitamente richiedere di:

- accedere ai percorsi georeferenziati;
- accedere ai dati relativi alla radiolocalizzazione ed ottenere copia delle registrazioni;
- effettuare registrazioni "ad hoc"

La mancata o tardiva concessione dell'accesso potrà comportare, a carico del soggetto responsabile, il reato di omissione di atti d'ufficio e di ostacolo alle indagini.

Le richieste di accesso/estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento, ed essere autorizzate dal Sindaco o dal responsabile del servizio di Polizia Locale.

In ogni caso, l'utilizzo dei dati da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto

previsto dal D.l.ds 19672003 e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza.

Art. 13 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento

In generale i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l'ambito del trattamento consentito. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del titolare con frequenza almeno annuale.

Art. 14 – Principali report/informazioni che il sistema di radiolocalizzazione dovrà produrre

Il sistema di radiolocalizzazione dovrà produrre le seguenti tipologie di report/informazioni:

- posizione istantanea di mezzi ed agenti, per ottimizzare l'impiego del personale in tempo reale;
- estrazione dei percorsi del personale su base oraria o per periodi di tempo limitati nella giornata, eventualmente in forma anonima.

Art. 15 – Tempi di conservazione dei dati relativi alla geolocalizzazione

In considerazione delle finalità individuate in precedenza e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, i dati relativi alla radiolocalizzazione dovranno essere conservati per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

E' comunque esplicitamente previsto che i tempi di conservazione dei dati relativi alla radiolocalizzazione possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta proveniente da altri soggetti pubblici.

Art. 16 – Luogo e modalità di memorizzazione dei dati

I dati relativi alla radiolocalizzazione dovranno essere memorizzati in formato elettronico su uno o più supporti di memorizzazione di massa all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo "server" (può essere comunque fatta salva la necessità di una memorizzazione "di backup" su un server remoto). Il suddetto server dovrà essere dedicato esclusivamente alla memorizzazione dei dati relativi alla radiolocalizzazione, e non dovrà essere dedicato ad altri scopi.

Se non diversamente disposto dal titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti.

Non è consentita la memorizzazione "ordinaria" dei dati in locale a livello di disposizione "client", o comunque su supporti e strumenti diversi dal succitato server centralizzato. La memorizzazione temporanea dei dati in locale potrà avvenire solo in caso di estrazione dei dati, nel qual caso la copia temporanea locale dei dati estratti dovrà essere protetta da password e/o criptata.

Art. 17 – Ottemperanza al Provvedimento del 27.11.2008 del garante per la protezione dei dati personali relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema.

Per garantire l'ottemperanza a quanto previsto dal Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 27.11.2008 relativo al controllo dell'operato degli amministratori di sistema, il presente regolamento prevede quanto segue:

- a livello di software di centrale operativa, deve essere attivato (ed eventualmente configurato) un meccanismo di logging (tracciatura) delle operazioni di amministrazione e gestione di sistema effettuate con profilo di administrator;
- a livello di software di centrale operativa, il suddetto file di log non deve essere sovrascritto per un periodo minimo di 3 mesi;
- il suddetto file di log non dovrà essere per nessun motivo cancellato, modificato o alterato;

Art. 18 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server

Il server di memorizzazione dei dati relativi alla radiolocalizzazione dovrà essere collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale. Di seguito si riportano i requisiti minimi che il locale dovrà soddisfare:

- locale ad utilizzo non promiscuo e dedicato esclusivamente a "sala macchine" o "sala server", non agevolmente accessibile al pubblico e ai dipendenti (ad eccezione ovviamente dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati di operazioni di amministrazione e gestione di sistema)
- possibilità di regolamentare e di tenere traccia degli accessi al locale;
- locale di norma chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;
- in caso vi siano finestre a piano terra, presenza di inferiate in ferro non dolce oppure presenza di vetri antisfondamento;
- assenza di carta, cartoni o altro materiale facilmente infiammabile all'interno del locale;
- presenza nelle vicinanze di almeno un estintore non a polvere, funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
- presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati.

In aggiunta a quanto elencato, è auspicabile / ancorchè non strettamente obbligatoria) la presenza di quanto segue:

• allarme volumetrico (attivato dalla variazione della volumetria all'interno dei locali) o di prossimità;

Art. 19 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici

Gli strumenti elettronici, informatici e telematici utilizzati nelle operazioni di trattamento dei dati, dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo server e client non obsoleto e con supporto attivo da parte del fornitore;
- server e client protetti da password iniziale di accesso al sistema operativo e alle risorse di rete; possibilità da parte dell'utente finale di modificare autonomamente la propria password; possibilità da parte dell'amministratore di sistema di disabilitare la user-id senza cancellarla;
- presenza di almeno due profili distinti: uno di tipo "administrator" e uno di tipo "utente normale", sia a livello di sistema operativo sia a livello di programma applicativo;
- assegnazione e utilizzo delle user-id su base strettamente personale e non di gruppo;
- possibilità di individuare e rimuovere periodicamente le vulnerabilità e le configurazioni poco sicure a livello applicativo e di sistema operativo;
- certificazioni di conformità ai sensi dell'art. 25 del Disciplinare Tecnico (allegato B al D.lgs 196/2003) rilasciate regolarmente da fornitori e installatori, sia in occasione della prima installazione e configurazione, sia in occasione di qualsiasi intervento successivo;
- protezione adeguata da virus e codici maligni
- protezione perimetrale adeguata in caso di apertura, anche temporanea, ad internet.

I requisiti di cui sopra dovranno essere verificati con frequenza almeno semestrale mediante verifiche in loco dei locali, degli apparati e dei programmi, effettuando un analisi dei rischi e individuando le azioni correttive da mettere in atto. Periodicamente si dovrà inoltre verificare che le misure pianificate siano

state messe in atto, e il livello di efficacia delle misure stesse. Di tutto quanto appena elencato si dovrà redigere apposita relazione da discutere con il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Art. 20 – Notificazione al garante per la protezione dei dati personali

L'utilizzo di apparati GPS per la radiolocalizzazione dovrà essere notificato al garante per la protezione dei dati personali, in quanto i trattamenti di dati connessi rientrano tra i trattamenti previsti dall'art. 37 del D.l.gs 196/2003.

Art. 21 – Cessazione del trattamento

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in orso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro.

Art. 22 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.lgs 196/2003.

Art. 23 – danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 15 del D.l.gs 196/2003.

Art. 24 – Comunicazione

La comunicazione di dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione di dati personali da parte del titolare a privati o ad altri enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 25 – Comunicazione ai dipendenti

Il Responsabile del trattamento dei dati dovrà fornire agli interessati un'informativa comprensiva di tutti gli elementi contenuti nell'art 13 del Codice della Privacy (tipologia di dati, finalità e modalità del trattamento, compresi i tempi di conservazione), anche in conformità al principio di correttezza in base al quale il titolare è tenuto a rendere chiaramente riconoscibili agli interessati i trattamenti che intende effettuare.

Art. 26 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.l.gs 196/2003.